



A TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE LORO SEDI

Bergamo, 24 dicembre 2019

Prot. N. 375/2019/FP/lm

Oggetto: Tassazione Irpef del contributo istituzionale Cassa Edile di Bergamo.

Come previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 27 ottobre 2009, i datori di lavoro debbono includere nella retribuzione imponibile fiscale del lavoratore, la parte del contributo versato alla "Cassa Edile" destinato sia alle prestazioni di carattere assistenziale che a quelle di carattere sanitario.

Per l'anno in corso, la misura del contributo Cassa Edile a carico del datore di lavoro destinato alle prestazioni di carattere sanitario e assistenziale, da aggiungere all'imponibile fiscale del dipendente ai fini del calcolo delle ritenute irpef è dello **0,39%**, da calcolarsi sull'imponibile Cassa Edile del singolo lavoratore. La stessa percentuale è da utilizzare, in via provvisoria, anche per il 2020.

Resta invariato l'assoggettamento del contributo Cassa Edile a carico del lavoratore pari allo 0,40%.

In nostri uffici sono a disposizione per eventuali chiarimenti e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

II Direttore

(Dott. Fabrizio Plebani)